



COMUNE DI GUARDEA

Provincia di Terni



Largo Mazzini 5 C.A.P. 05025 P.IVA 00180280554
Tel. 0744/903521 Fax 0744/903529
e-mail: info@comunediguardea.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE COPIA

N. 19 del Reg. Data 30-06-25

Oggetto: **TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - PRESA D'ATTO PEF
2025 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE**

L'anno duemilaventicinque, il giorno trenta del mese di giugno alle ore 18:30, convocato nei modi di legge, si è riunito, in presenza, il Consiglio Comunale di GUARDEA.

Alla Prima convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

LATTANZI GIAMPIERO	P	BERNARDINI DANIELE	P
VARASI ANGELA	P	LIBERTI KATIA	P
Secondi Simone	P	DE SIO ALFREDO	A
ROSSI ELEONORA SOFIA	A	NERI MARIO	P
INNOCENZI FABIO	P	ROSATI MARCO	P
INNOCENZI MODESTO	P		

Assegnati n. 11
In carica n. 11

Presenti n. 9
Assenti n. 2

- Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:
- Presiede il Sig. GIAMPIERO LATTANZI in qualità di SINDACO
 - Partecipa il Segretario comunale Sign. Ruco Fabianna.
 - La seduta é Pubblica
 - Nominati scrutatori i Signori:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Premesso che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi i pareri di cui all'art.49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

Si dà atto che il consiglio comunale si è riunito per l'odierna seduta, in MODALITA' MISTA (con alcuni componenti in presenza ed altri collegati da remoto in videoconferenza, di cui all' Appendice al regolamento per il funzionamento del consiglio e delle commissioni consiliari -disciplina delle sedute in modalità telematica", approvata con deliberazione di consiglio comunale n. 2 del 26/04/2022.)

*Partecipanti in videoconferenza da remoto: Sindaco Lattanzi (n. 1)
Partecipanti in presenza: gli altri consiglieri partecipanti (n.8)
Partecipa in presenza il Segretario comunale*

In prosieguo di seduta

IL SINDACO, PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Introduce l'argomento, evidenziando che, come ogni anno, entro il 30 giugno bisogna approvare la TARIC, con presa d'atto del PEF e conseguente determinazione delle tariffe così come rideterminate dall'AURI.

Dà la parola al consigliere e vicesindaco SECONDI, che illustra la proposta, evidenziando che oggi si prende atto del PEF 2025 riguardante il Comune di Guardea e determinazione delle tariffe, PEF approvato dall'Assemblea dei Sindaci e poi trasmesso al Comune dall'AURI. Il PEF 2025 per il Comune di Guardea è pari a € 438.877,07 ripartito in € 114.168,21 per la parte fissa ed € 324.708,86 per la parte variabile. Tale costo - al netto di importi finanziati con altre fonti, in particolare il contributo MIUR ancora non incassato dal Comune ma che per il momento si stima pari a quello dell'anno precedente per € 1.261,53) + stima riduzioni (che passano da 38.000 del 2024 a 35.000 del 2025) -fa arrivare a un costo complessivo del servizio smaltimento che raggiunge la quota di € 472.615,54, contro i 459267,50 del 2024, quindi + 2,91% rispetto al 2024, come un po' in tutti i Comuni dell'area. Questo costo è ripartito per l'81% sulle utenze domestiche e per il 19% sulle utenze non domestiche. Il Prezzo Euro/lit da fatturare con la QVb è pari ad € 0,1746838 al litro. Per quanto riguarda i conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato, cioè i conferimenti già ricompresi nel costo della tariffa oltre i quali c'è un addebito aggiuntivo, rimangono come quelli dell'anno scorso: per le utenze non domestiche n° 38 annui, con i contenitori a disposizione; per le utenze domestiche variano in base al numero dei componenti il nucleo familiare: come nel 2024 quindi per le utenze domestiche con 1 componente sono 26 svuotamenti annui, con 2 componenti 30, con 3 componenti 32, con 4 componenti 36, con 5 componenti 38, con 6 componenti 40, con litri minimi annui che variano a seconda degli svuotamenti. Per le utenze domestiche con unico occupante si è previsto di applicare una riduzione pari al 30%, anziché del 5% prevista dal Regolamento TARIC). Dall'ultima deliberazione dell'Arera, pubblicata lo scorso aprile, sembra che dal prossimo anno ci potrebbe essere il cosiddetto "bonus sociale sui rifiuti", che è un po' in linea con il bonus sociale energia elettrica, gas e acqua, e sarebbe uno sgravio sull'immondizia per i nuclei in condizioni economico sociali disagiate; probabilmente questo si farà con un ISEE, e al momento si parla di un ISEE non superiore a 9.530 euro, elevato a 20.000 euro nel caso di nuclei familiari con almeno quattro figli a carico, utenti considerati in condizioni economiche disagiate e che quindi beneficieranno di uno sgravio del 25% della tassa TARIC. Ma tutto questo eventualmente, se andrà a buon fine, si applicherà dal prossimo anno. Il costo indicato è la previsione, se poi si verificano delle maggiori entrate rispetto alla previsione, come da regolamento TARIC poi vengono ovviamente portate in sconto sul PEF del secondo anno successivo a quello in questione.

Aperta la discussione, prende la parola il consigliere ROSATI, il quale evidenzia che loro comprendono come questa delibera rappresenti formalmente una presa d'atto, che quindi per sua natura non lasci margine a interventi finanziari a questo consiglio. Tuttavia ritengono loro dovere,

in qualità di rappresentanti della cittadinanza, esprimere alcune riflessioni critiche. Il documento evidenzia, salvi propri errori, un aumento complessivo dei costi del servizio pari a circa 4,8 %, e si realizza, secondo la relazione, un aumento medio per le utenze domestiche fino a circa 10%, un dato che non può lasciarli indifferenti, soprattutto in un contesto economico che continua ad aggravarsi. In base a questo invitano questa amministrazione a monitorare rispetto alla qualità e agli interventi dei servizi effettivamente previsti dal gestore, perché ci sono state alcune lamentele da parte di alcuni cittadini in merito alla raccolta dei rifiuti, e a volte ci si trova a vedere, soprattutto d'estate, cumuli di immondizia in alcune zone del paese dove sono presenti i secchioni; sicuramente questo è dovuto a un non corretto conferimento da parte dell'utenza, ma si chiedono se si possa fare qualcosa in più, da parte del gestore, al fine di evitare il verificarsi di queste situazioni. Un ulteriore elemento che solleva perplessità è la scarsa trasparenza: non vuole dire che non ci sia proprio la trasparenza, ma per i cittadini non si capisce il meccanismo di calcolo della tariffa, perché il passaggio alla tariffa corrispettiva ha portato ad un sistema complesso e difficilmente comprensibile dall'utenza, e il rischio è che il cittadino subisca l'aumento senza comprendere e incidere con comportamenti virtuosi. Vorrebbe proporre che l'amministrazione attuasse una strategia per far ben capire l'importanza della raccolta differenziata e i conferimenti di indifferenziata, che hanno un peso rilevante nella determinazione dei costi variabili; a questo proposito sarebbe quanto mai opportuno avviare una campagna informativa chiara e accessibile affinché la cittadinanza comprenda meglio, per contribuire a ridurre i costi dell'indifferenziata, ad esempio il fatto che si dovrebbe mettere fuori il contenitore solo quando è effettivamente pieno, in modo da ridurre il numero di svuotamenti conteggiati per l'importo finale della tariffa: una misura semplice ma che può fare la differenza soprattutto in nuclei familiari ad esempio di anziani, che magari tutte le settimane mettono fuori l'indifferenziata, non sapendo bene come funziona. In conclusione segnala il loro dissenso politico rispetto all'aumento dei costi.

Il consigliere e vicesindaco SECONDI, evidenzia, rispetto al costo complessivo, che purtroppo è ancora aumentato. Il fatto che poi si ripercuota anche in percentuale più o meno elevata sulle singole utenze, è dovuto anche alla circostanza che, ed alla fine è anche giusto che sia così, ci sono delle situazioni in cui ci sono stati degli aggiustamenti da parte delle famiglie dei metri quadri assoggettati alla tariffa: ci sono ad esempio molti casi di annessi che prima venivano considerati dal gestore un tutt'uno con l'abitazione principale, ma poi questi magari sono stati sistemati, per cui invece di essere assoggettati alla quota fissa e alla quota variabile, adesso ad esempio sono assoggettati solo alla quota fissa. Poi, per quanto riguarda le utenze non domestiche, ad esempio, alcune le attività sono state dotate di carrellati più piccoli, per contenere il costo laddove possibile. Tutte queste manovre, compreso anche l'aggiustamento dei metri quadri delle abitazioni rispetto a quelli che figuravano al gestore, di fatto hanno diminuito la base imponibile e hanno aumentato in maniera pro capite il costo, praticamente sul singolo beneficiario; quindi già era aumentato un pò a livello di PEF, e poi ci sono stati questi aggiustamenti, e quindi a livello pro capite, la singola utenza e il singolo contribuente ha visto qualche aumento. Concorda sul discorso dei conferimenti, cosa che loro hanno sempre detto sin da quando è stata introdotto il nuovo sistema, consigliando di mettere fuori l'indifferenziato solo quando effettivamente è pieno. Se non ricorda male, anche sui volantini che a suo tempo il gestore fece, c'era scritto. E' vero che sono molto complicati nel leggerli, e lo è anche il calcolo della tariffa. Comunque loro hanno anche sensibilizzato molto a suo tempo sulla cosa, perché tanti non avevano capito che poi i conferimenti indicati sono i massimi, superati i quali si ha un costo aggiuntivo; tanti non lo sapevano e quindi mettevano sempre fuori l'indifferenziata, poi l'operatore ogni volta che viene, ritira e segnala il prelievo. Queste cose loro lo hanno dette sempre, e per la verità lo dicono anche in consigli comunali, come

il fatto che la media è un conferimento di indifferenziata ogni due settimane.

Il consigliere ROSATI replica che però c'è tantissima gente che ancora non lo sa.

Il SINDACO, premettendo di non aver sentito completamente gli interventi, a causa di problemi di collegamento, evidenzia che la sensibilizzazione nei confronti dei cittadini loro ne hanno fatta molta, e continuano a farla, anche se probabilmente bisognerà passare a misure più persuasive, perché continua ad esserci un abbandono abbastanza generalizzato, soprattutto nel week end e presso alcune postazioni, come quella dell'olio esausto, ecc, e luoghi dove vengono depositati continuamente sacchi di immondizia invece di riporli nei cassonetti e nelle postazioni deputate. Ce ne sono diversi di luoghi, e si sa che questi depositi vengono da parte di cittadini non residenti ma anche di cittadini residenti, che preferiscono lasciare i sacchi in giro anziché fare la differenziata come si deve. Ora i soggetti deputati faranno anche una serie di controlli. Gli sembra poi di aver sentito il consigliere Rosati far riferimento a una non congruenza delle bollette.

Il SEGRETARIO COMUNALE evidenzia che no, il consigliere Rosati faceva riferimento alla difficoltà del cittadino a volte a comprendere la composizione della tariffa.

Il consigliere ROSATI conferma che si riferiva al fatto che a volte al cittadino rimane difficile comprenderla.

Il SINDACO evidenzia che dal punto di vista amministrativo viene fornita dal Comune ai cittadini tutta un'assistenza, anche se non sarebbe dovuta, perché c'è un contatto diretto, specialmente adesso che la parte commerciale è gestita direttamente da COSP/ASM, con scambio di dati con gli uffici comunali e quindi molto spesso i cittadini vengono e trovano soluzioni senza doversi recare allo sportello o collegarsi online, ma attraverso gli uffici comunali. Comunque loro continueranno a sensibilizzare, anche perché l'abbandono indiscriminato fa sì che questo materiale vada a finire tutto nell'indifferenziata, che è ciò che incide maggiormente, rispetto a quello che si ricicla, nella determinazione delle tariffe, che è vero che sono tariffe contingentate e mantenute entro certi limiti da ARERA, ma sono in progress continuo con l'aumento, poiché sono tariffe che vengono approvate in sede auri, quindi a livello provinciale; quindi sono tariffe che, se pur non incidenti su quello che avviene nel singolo comune se non in proporzione a quelli che sono i quantitativi di ogni comune, però incidono complessivamente nel totale degli aumenti. Sicuramente quanto fatto fa regimentato e mantenuto, e bisogna continuare ad educare nella differenziazione e nel non abbandono indiscriminato di sacchi, dato che purtroppo si vedono spesso passando per la strada buste e materiale che viene lasciato. Su questo deve dire che attraverso le telefonate che hanno avuto con il gestore c'è una certa sensibilità e quindi gli addetti spesso si prestano anche a fare opere di raccolta anche dove non sarebbero deputati a farla, però sicuramente va effettuato un miglioramento anche da parte dell'utente, che altrimenti non semplifica le cose.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);

- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra le altre, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio comunitario "chi inquina paga",

- il medesimo art.1, comma 527 della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 prevede altresì, da parte di ARERA, l'approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento, nonché la verifica della corretta redazione dei piani di ambito, con facoltà di esprimere osservazioni e rilievi;

- la regione Umbria con L.R. n. 11/2013 ha istituito "l'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico (AURI), forma speciale di cooperazione tra i comuni, soggetto tecnico di regolazione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti. L'AURI ha personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia amministrativa, regolamentare, organizzativa e contabile";

- in virtù della suddetta Legge regionale, sono conferite all'AURI le funzioni in materia di servizio idrico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti delle Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del D.Lgs. 152/2006, già esercitate, ai sensi della L.R. n. 23/2007 e dell'articolo 15 della legge regionale 30 marzo 2011, n. 4, dagli Ambiti Territoriali Integrati (A.T.I.);

- l'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria Deliberazione n. 443/2019/R/rif del 31 ottobre 2019, ha definito i "criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", in particolare prevedendo all'art. 6, rubricato "Procedure di approvazione", che il Piano Economico Finanziario, predisposto annualmente dal gestore, secondo quanto previsto dal MTR (All. A - delibera n. 443/2019), sia poi validato "... dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto terzo dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore ...", e quindi, all'esito delle determinazioni assunte dallo stesso ente, trasmesso ad ARERA che, "...verificata la coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa ...", in caso positivo, procede all'approvazione;

- la sopra richiamata deliberazione ARERA del 31 ottobre 2019, n.443, costituisce la prima parte dell'intervento previsto dall'Autorità di regolazione in materia di "metodo tariffario", riguardando esclusivamente la determinazione dei costi del servizio rifiuti (e quindi la quantificazione del Piano finanziario) e non incide direttamente sulla determinazione delle tariffe a carico dell'utenza (dalla suddivisione in categorie omogenee all'applicazione dei coefficienti tariffari) che restano interamente regolate dal comma 702 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e quindi demandate alla potestà regolamentare generale del Comune, ai sensi dell'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.298, nonché ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158 in ordine ai criteri per la composizione della tariffa di riferimento, in linea con le precedenti annualità;

Dato altresì atto che:

- In data 16.4.2024 l'Assemblea dei Sindaci approvava con deliberazione n. 4 pari data la validazione dei PEF TARIC per il secondo periodo regolatorio 2024-2025 (Allegato 1) dando atto che gli stessi risultano corredati dalle informazioni e dai documenti necessari alla validazione ed in coerenza con la determinazione 4 novembre 2021, n. 2/DRIF/2021, e che sono costituiti dalla seguente documentazione:

A) piano economico finanziario del secondo periodo regolatorio predisposto secondo quanto previsto dall'art. 27 del MTR-2 (Allegato2);

B) relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema di cui alla determinazione n. 1/DTAC/2023 (Allegato 3);

- Con PEC prot. 4154 del 18.04.2024 AURI (Allegato 1) trasmetteva la suddetta deliberazione dell'Assemblea dei Sindaci n. 4 del 16.4.2024 avente ad oggetto la "Validazione ai sensi dell'art. 7 comma 3 lett. g) L.R. 11/2013 dei Piani Economici Finanziari TARI 2022-2025 biennio 2024-2024 dei comuni del Sub Ambito n. 4 elaborati ai sensi del metodo MTR-2 di cui alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif.

RICHIAMATE le "Linee guida interpretative MEF del 29.12.2020 per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della Legge n. 147 del 2013 e relativo utilizzo in base alla Delibera ARERA 31 ottobre 2019, n. 443 e successive modificazioni" del 29 dicembre 2020 nelle quali viene dato atto che "... Si conferma, in generale, la prassi interpretativa delle precedenti linee guida, secondo cui i fabbisogni standard del servizio rifiuti rappresentano un paradigma obbligatorio di confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio ...";

VISTO l'Allegato alla relazione - PEF 2024 MTR ARERA - Verifica della coerenza, della completezza, congruità e dei criteri di efficienza degli elementi di costo, necessari alla puntuale definizione del Piano economico Finanziario, così come analiticamente descritti nella relazione di accompagnamento parimenti allegata;

RICORDATO che nel territorio comunale il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è esternalizzato al Raggruppamento temporaneo di Imprese costituito da ASM Terni Spa e il CNS- Consorzio nazionale servizi Società cooperativa (riferimento determina di aggiudicazione definitiva dell'ATI 4 del 6/2/2014), in forza di contratto sottoscritto dal Comune di Guardea rep. 26/6/2014 rep. 15366, avente scadenza il 26.6.2029;

Visto il Piano regionale per la gestione dei rifiuti, approvato con deliberazione di Giunta Regionale n. 300 in data 5.5.2009 ai sensi della legge regionale n.11/2009 e ss.mm. e ii;

CONSIDERATO, inoltre, il comma 654 ai sensi del quale "... In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente ...";

- il comma 683, in base al quale "...il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARIC in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia ...";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6, comma 6 della Delibera n. 443/2019 di ARERA, come precisato nella Nota di approfondimento IFEL del 02.03.2020, "... i prezzi risultanti dal PEF finale validato dell'ETC costituiscono i prezzi massimi del servizio che possono essere applicati agli utenti dei servizi - e quindi assumono piena ed immediata efficacia - fino all'approvazione da parte dell'Autorità ...";

DATO ATTO dei seguenti dati di riferimento contenuti nel Piano Economico Finanziario allegato alla presente deliberazione: €. PEF 2025, come

approvato con delibera AURI Sub Ambito 4 pari a Euro 438.877,07 (+4,18 rispetto al PEF 2024);

DATO ALTRESÌ ATTO CHE:

- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo da parte del MIUR per il 2025, non ancora incassato dal Comune, verrà destinato al gestore a detrazione dell'importo complessivo dell'entrata tariffaria riportata nel PEF;
- in fase di determinazione delle tariffe per l'anno 2025 il gestore potrà utilizzare, quale riferimento per il calcolo tariffario, l'importo del contributo MIUR del 2024, fatti salvi i relativi riallineamenti a conguaglio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2025;
- coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2024 è stato pari ad euro 1.261,53;

VISTO l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, ai sensi del quale "... il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

RILEVATO CHE:

- a norma dell'art. 4 del D.P.R. n. 158 del 27.4.1999 - Regolamento recante norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani - la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate;
- La suddivisione dei costi fissi e variabili nel PEF 2025, comparata con il PEF relativo all'annualità 2024 è la seguente:

PEF anno 2025	Totale €uro	Ripartiz. %	PEF anno 2024 €uro	Ripartiz. %	Differenza	
					€uro	%
PARTE FISSA	114.168,21	26%	118.374,73	28,10%	-4.206,52	-3,55%
PARTE VARIABILE	324.708,86	74%	302.892,80	71,90%	21.816,06	7,20%
TOTALE	438.877,07	100%	421.267,53	100%	17.609,54	4,18%

- Totale Costi al netto di importi finanziati con altre fonti + stima riduzioni pari a Euro 472.615,54 (+2,91% rispetto al 2024)

TOTALE COSTI al netto IVA	ANNO 2025			ANNO 2024
		€uro		
PEF		438.877,07	4,18%	421.267,53
RIDUZIONI fatturate				
STIMA RIDUZIONI		35.000,00		38.000,00
Importo MIUR (al netto TEFA)		-1.261,53		
TOTALE + STIMA RIDUZIONI		472.615,54	2,91%	459.267,53

- Variazione costi da coprire con le tariffe TARIC (QF + QVb) pari a 472.615,54 (rispetto all' anno 2024 pari al +4,18%);
- Ripartizione costi da coprire con la QF + QVb, uso DOM = 81%; uso NON DOM = 19% ;
- Prezzo Euro/lt da fatturare con la QVb = 0,1746838 €/lt
- Stima rifiuti indifferenziati anno 2025 = litri 1.677.440 (applicando il coefficiente di conversione kg/lt);
- Conferimenti minimi di rifiuto indifferenziato pari a:
 - per le utenze NON DOM, n° 38 annui (invariati rispetto al 2024) utilizzando la dotazione dei contenitori a disposizione;
 - per le utenze DOM (invariati rispetto al 2024) variabili in base al numero dei componenti il nucleo familiare come da tabella seguente e considerando un contenitore da 40 lt:

	Anno 2025	
	n° svuot. annui	Litri minimi annui
Ut DOM 1 comp.	26	1.040
Ut DOM 2 comp.	30	1.200
Ut DOM 3 comp.	32	1.280
Ut DOM 4 comp.	36	1.440
Ut DOM 5 comp.	38	1.520
Ut DOM 6 comp.	40	1.600

DATO ATTO dei seguenti criteri generali proposti dal gestore per il calcolo delle tariffe corrispettive, come da comunicazione prot. ASM del 24/06/2025 acquisito al protocollo;

Per le utenze NON DOM servite da contenitori di rifiuto indifferenziato condominiale, si considera un contenitore fittizio pari a 40 lt.

- *Per le utenze DOM con unico occupante si applica una riduzione pari al 30% (invece che del 5% prevista dal Regolamento TARIC).*

Con il presente Piano tariffario la spesa media annua (QF + QVb) rispetto all'anno 2024:

- *per le utenze DOM varia del 10,48%;*
- *per le utenze NON DOM, la QF (€uro/mq) varia del 9,88%.*

con i criteri stabiliti dal regolamento TARIC approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 56 del 30.12.2020 e smi;

4. Di dare atto, ai fini della comunicazione ad ARERA, coerentemente con le indicazioni fornite da ARERA nel documento n. 282/2021, che il contributo MIUR incassato dal Comune per il 2024 è pari ad euro 1.261,53 e verrà utilizzato dal gestore quale riferimento per il calcolo tariffario 2025, fatti salvi i relativi riallineamenti a congruaggio all'esito dell'accertamento del contributo MIUR 2024;
5. Di approvare, con votazione palese per appello nominale effettuato dal Segretario comunale, con il seguente esito:

FAVOREVOLI: 7;

CONTRARI: /;

ASTENUTI: 2 (Neri, Rosati)

D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni in legge n. 213/2012 - Artt. 49, 147 bis comma 1 e 151 comma 4

OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA (TARIC) - PRESA D'ATTO PEF 2025 E CONSEGUENTE DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Funzionario Responsabile dà atto di avere preventivamente controllato la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., e attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, esprimendo parere favorevole.

Guardea, lì 30/06/2025

IL RESPONSABILE
Alessandro Pernazza

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Funzionario Responsabile esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del presente atto, ai sensi dell'art. 147 bis comma 1, del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i.

Guardea, lì 30/06/2025

IL RESPONSABILE
Alessandro Pernazza

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to LATTANZI GIAMPIERO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ruco Fabianna

Prot. N. Approvata Li 21-07-25
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Oggi stesso viene inviata al competente Organo Regionale di controllo sugli atti dei comuni (Co.Re.Co.) art. 126 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267.

E` COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE.

Dalla Residenza comunale, li 21-07-25 IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruco Fabianna

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
A T T E S T A
che la presente deliberazione:
- E' stata affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi: dal 21-07-25 al 05-08-25, senza reclami.
- E' divenuta esecutiva il giorno ;
[] perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art.134, comma 4)
[] decorsi 20 giorni dalla trasmissione al Co.Re.Co
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento.
[] avendo il Co.Re.Co. comunicato di non aver riscontrato vizi di legittimità (Art.134, comma 1), come da decisione n. del
*****.

Dalla Residenza comunale, li IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Ruco Fabianna

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li IL SEGRETARIO COMUNALE
Ruco Fabianna